



COMUNE DI PULA

Città Metropolitana di Cagliari

Ordinanza Sindacale n. 22/2020
Protocollo n. 16740 del 25/06/2020

Oggetto: Utilizzo di animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche in spettacoli ed intrattenimenti.

LA SINDACA

Ravvisata la necessità di tutelare le specie animali in conformità ai principi etici e morali della comunità;

Visto l'art.1 del R.D. n.611 del 12.6.1913 sulla protezione animali;

Visto il T.U. Delle Leggi sanitarie R.D. n.1265 del 27.7.1934;

Visti il T.U.L.P.S., R.D. n.773 del 18.6.1931, e il suo regolamento di esecuzione, R.D. n.635 del 6.5.1940;

Visto il D.P.R. n.320 del 8.2.1954 "Regolamento di polizia veterinaria"

Vista la Legge 18 marzo 1968, n. 337 "Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante";

Vista la dichiarazione universale sui diritti degli animali proclamata il 27.01.1978 a Bruxelles su iniziativa dell'UNESCO;

Visto l'art. 3 del D.P.R. 31.3.1979 che attribuisce ai Comuni funzioni di vigilanza sull'osservanza di Leggi e regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali e alla difesa del patrimonio zootecnico;

Visto il D.M. 31.12.1979 "Convenzione di Washington sul commercio delle specie animali e vegetali in via di estinzione", ratificata dalla Legge n. 874 del 19.12.1975;

Vista la L. n. 503 del 5.5.1981 di ratifica ed esecuzione della Convenzione di Berna;

Visto l'art.3 del D.P.R. 31.3.1979 che attribuisce ai Comuni funzioni di vigilanza sull'osservanza di Legge e regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali e alla difesa del patrimonio zootecnico;

Vista la circolare del Ministro della Sanità n. 29 del 5.11.1990 "Animali selvatici ed esotici in cattività" - Vigilanza Veterinaria Permanente;

Vista la Legge n. 150 del 7.2.1992 che disciplina i reati relativi all'applicazione della Convenzione di Washington;

Vista la Legge n. 473 del 22.11.1993 recante nuove norme contro il maltrattamento degli animali che punisce chiunque maltratta gli animali, anche contravvenendo alle loro caratteristiche etologiche;

Visto il D.M. 19.4.1996, recante l'elenco delle specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica, di cui è proibita la detenzione;

Viste le "Linee guida emanate il 10.05.2000 dalla Commissione Scientifica CITES del ministero dell'Ambiente per il mantenimento di animali nei circhi e nelle mostre viaggianti", ai sensi della Legge n. 150/1992 e della Legge n. 426/1998, poi integrate con il fine di:

- Fornire indicazioni aggiuntive ai criteri già elaborati, al fine di chiarire aspetti controversi o incompleti e di integrare le precedenti linee guida, estendendone l'ambito di applicazione anche ad altre specie animali;
- Proporre un protocollo operativo alle amministrazioni locali da adottare per il rilascio delle autorizzazioni all'attendamento dell'attività circense presso i comuni italiani;

Vista la legge 22 novembre 2017, n. 175 – Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al governo per il riordino della materia - che detta direttive sulla revisione delle disposizioni nei settori delle attività circensi e degli spettacoli viaggianti, specificatamente finalizzata al graduale superamento dell'utilizzo degli animali nello svolgimento delle stesse;

Considerato che si ritiene opportuno recepire a livello comunale le disposizioni sulla detenzione e sulla tenuta degli animali nei circhi e in altri intrattenimenti emanate dalla Commissione scientifica CITES, affinché l'esercizio delle predette attività avvenga garantendo condizioni di benessere degli animali al loro seguito;

Richiamato il D.Lgs. n.267 del 18.8.2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

ORDINA

1. **E' fatto assoluto divieto** sul territorio comunale di utilizzare ed esporre animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche in attività di spettacolo ed intrattenimento pubblico, ad eccezione di quanto previsto al seguente punto 2;
2. Per quanto concerne gli animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche, è consentito l'attendamento ai circhi, aventi al seguito animali appartenenti alle seguenti specie, nel rispetto dei requisiti strutturali sotto indicati:

Elefanti

Strutture interne: deve essere garantito un ricovero di almeno 15 mq., per individuo, con temperatura superiore a 15 gradi centigradi, fornito di lettiera in paglia secca, su superficie asciugabile rapidamente, con adeguato drenaggio di acqua e urina. L'uso di catene è ammesso esclusivamente per motivi sanitari e cure legate al benessere animale e di sicurezza degli operatori, per brevi periodi e purché rivestite per un tratto di materiale morbido. Devono comunque consentire agli animali di coricarsi e rialzarsi autonomamente e deve essere cambiata a rotazione ogni giorno la zampa a cui vengono assicurate.

Strutture esterne: deve essere garantito uno spazio di 100 mq., per ogni individuo, con zone ombreggiate per il riposo e terreno con sabbia, erba o altri materiali naturali. Nell'area loro riservata, deve inoltre essere garantita la presenza di tronchi per lo sfregamento e la possibilità di fare bagni nell'acqua, se la stagione lo consente e rami per il gioco.

Strutture interne ed esterne: e' vietato l'uso di catene negli esterni. Nel caso di temperature esterne inferiori a 15 gradi centigradi, gli elefanti devono essere riparati in strutture interne, in cui viene mantenuta una temperatura di 15 gradi centigradi, e che devono essere pulite e lavate giornalmente su pareti e pavimento. Non è ammessa la detenzione di un singolo animale, così come la detenzione di maschi e femmine insieme. Deve essere garantita la presenza di curatori competenti e familiari con gli animali.

Grandi felini

Strutture interne: deve essere garantito un ricovero di almeno 8 mq, per individuo, altezza minima 2,20 m. Le pareti dei caravan devono essere isolati termicamente, deve esistere la possibilità per gli animali di sottrarsi alla vista del pubblico e devono essere predisposte delle tavole a differenti altezze affinché gli animali possano sdraiarsi ed arrampicarsi liberamente. Gli ambienti devono essere protetti dalle correnti

d'aria e dall'esposizione diretta del sole. Lo spazio loro riservato deve essere fornito di lettiera di paglia, isolata dal freddo, tavole per riposare, pali per lo sfregamento e l'affilatura delle unghie, nonché per la marcatura del territorio e del gioco.

Strutture esterne: gli animali devono avere libero accesso all'area esterna per almeno otto ore al giorno, anche a turno. L'area esterna deve avere un fondo di terreno naturale, con sabbia mista a torba e pezzi di corteccia, con una dimensione di almeno 80 mq., per 1-4 individui. Devono essere presenti pali per lo sfregamento e l'affilatura delle unghie, per la marcatura del territorio e per il gioco. I giaguari e le tigri hanno inoltre necessità di strutture permanenti per sguazzare nell'acqua e farsi il bagno, se le condizioni climatiche lo permettono. Per essi deve essere garantita la possibilità di arrampicarsi. In caso di temperature esterne sotto i 15 gradi centigradi devono avere la possibilità di ritirarsi in ambienti riparati e coibentati.

Orsi

Considerata l'assoluta impossibilità di detenere nei circhi l'Orso polare, in considerazione delle particolari esigenze comportamentali ed etologiche, i seguenti requisiti non si riferiscono a questa specie.

Strutture interne: deve essere garantito un ricovero di almeno 8 mq per individuo, altezza minima 2,5 mt., gli animali devono avere la possibilità di alzarsi sulle zampe posteriori. Le pareti dei caravan devono essere ben isolate termicamente, inoltre deve esistere la possibilità per gli animali di sottrarsi alla vista del pubblico. Gli ambienti devono essere protetti dalle correnti d'aria e dall'esposizione diretta al sole. Per l'orso malese e l'orso labiato la temperatura minima deve essere di 12 gradi centigradi. Lo spazio loro riservato deve essere fornito di lettiera con oggetti che possano stimolare l'interesse degli animali. Inoltre devono essere predisposte delle tavole a differenti altezze per l'orso nero, l'orso dal collare e l'orso dagli occhiali, affinché gli animali possano arrampicarsi liberamente.

Strutture esterne: per l'orso bruno, l'orso nero e l'orso dal collare deve essere garantito uno spazio di almeno 100 mq., per 1-2 animali, con l'aggiunta di 20 mq per ogni esemplare in più. Per l'orso malese, l'orso dagli occhiali e l'orso labiato deve essere garantito uno spazio di almeno 70 mq., per 1-2 animali e 20 mq, per ogni esemplare in più. Gli animali devono averne libero accesso per almeno otto ore al giorno.

Devono essere presenti sia zone assolate che ombreggiate. Per quanto concerne il terreno, il fondo deve essere di terra o sabbia mista a torba. Devono essere presenti tronchi e rami per arrampicarsi o affilarsi le unghie, strutture per il bagno e che offrano agli animali la possibilità di sottrarsi alla vista del pubblico.

Camelidi

Strutture interne: deve essere garantito un ricovero di almeno 12 mq per 1 animale di grandi dimensioni (dromedario, cammello) e 6 mq per ogni animale in più; un ricovero di almeno 8 mq per 1 animale di medie dimensioni (alpaca, lama, vigogna) e 4 mq per ogni animale in più. Lo spazio loro riservato deve essere fornito di lettiera e di oggetti che possano catturare l'attenzione degli animali.

Strutture esterne: deve essere garantito uno spazio minimo di 200 mq per 2-3 esemplari (20 mq per ogni animale in più). Per il lama e l'alpaca lo spazio può essere ridotto a 150 mq per 2-3 esemplari (15 mq per ogni animale in più). Gli animali devono averne libero accesso per almeno otto ore al giorno.

Il fondo del terreno deve essere di terra e sabbia, devono essere forniti rami, e gli animali devono poter accedere ad un'area protetta dal vento e dalle intemperie.

Strutture interne ed esterne: gli animali non devono essere legati

Zebre

Strutture interne: deve essere garantito un ricovero di almeno 8 mq per animale, protetto dalle correnti d'aria e con una temperatura sui 12 gradi centigradi circa. Lo spazio loro riservato deve essere fornito di lettiera con paglia e oggetti per stimolare l'interesse degli animali.

Strutture esterne: deve essere garantito uno spazio di almeno 150 mq per 1-3 esemplari, con l'aggiunta di 20 mq per ogni animale in più. L'area deve essere protetta dal vento e dalle intemperie, e gli animali devono avere libero accesso a quest'area per almeno otto ore al giorno.

Il fondo del terreno deve essere naturale o con sabbia, se non è sabbioso, gli animali devono avere comunque la possibilità di fare bagni di sabbia o segatura, devono essere presenti rami per stimolare l'interesse degli animali. Gli animali non devono essere legati a pali.

Scimmie

Babbuini

Strutture interne: deve essere garantito un ricovero di almeno 30 mq per massimo 5 esemplari, con l'aggiunta di 1,5 mq per ogni animale in più; con un'altezza minima di 3 m. Lo spazio deve essere fornito di lettiera di paglia.

Strutture esterne: deve essere garantito un ricovero di almeno 30 mq., per 1-5 esemplari, con l'aggiunta di 2 mq per ogni animale in più. Gli animali devono averne libero accesso per almeno otto ore al giorno.

Strutture interne ed esterne: gli animali devono essere tenuti in gruppo, non da soli. In entrambe devono essere presenti strutture per arrampicarsi, nascondersi e ritirarsi, quali corde, pali, rami e oggetti sospesi, in quantità adeguata al numero di individui.

Scimmie cappuccine

Strutture interne: deve essere garantito un ricovero di almeno 20 mq per 2-5 esemplari, con l'aggiunta di 3 mq per ogni animale in più, con altezza minima di 3 m. Gli ambienti devono essere protetti dalle correnti d'aria e dall'esposizione diretta al sole, con una temperatura minima di 15 gradi centigradi, e comunque idonea agli animali presenti.

Strutture esterne: deve essere garantito uno spazio minimo di 20 mq per 2-5 esemplari, con l'aggiunta di 3 mq per ogni animale in più, con altezza minima di 3,5 m. Gli animali devono averne libero accesso per almeno otto ore al giorno.

Strutture interne ed esterne: gli animali non devono essere legati e devono essere tenuti in gruppo. In caso di temperature esterne sotto i 15 gradi centigradi, tutti gli animali devono avere la possibilità di ripararsi in ambienti riscaldati. Devono essere presenti strutture che consentano agli animali di arrampicarsi, dondolarsi, nascondersi e ritirarsi in quantità adeguata.

Rinoceronti

Strutture interne: deve essere garantito un ricovero di almeno 12 mq per ogni individuo, con una temperatura superiore ai 15 gradi centigradi. Lo spazio riservato deve essere fornito di una lettiera di paglia secca. Il terreno deve avere una superficie asciugabile rapidamente con drenaggio di acqua e urina.

Strutture esterne: deve essere garantito uno spazio di 80 mq per ogni individuo, con recinzione con altezza minima 1 m. Devono essere disponibili zone ombreggiate per il riposo. Il terreno deve essere naturale, con sabbia, erba o altri materiali naturali. Deve essere garantita la possibilità di fare bagni nell'acqua o di fango, se la stagione lo consente, e di sabbia che può essere sostituita con segatura.

Ippopotami

Strutture interne: deve essere garantito un ricovero di almeno 2m x 4m per ogni individuo (2m x 2m per l'ippopotamo pigmeo), con temperatura superiore ai 15 gradi centigradi. Lo spazio deve essere fornito di lettiera di paglia secca, la superficie del terreno deve essere asciugabile rapidamente con adeguato drenaggio di acqua e urina.

Strutture esterne: deve essere garantito uno spazio di 70 mq per ogni individuo (40 mq per l'ippopotamo pigmeo), devono essere disponibili zone ombreggiate per il riposo. Il fondo del terreno deve essere naturale

con sabbia, erba o altri materiali naturali. Deve essere garantita la possibilità di fare bagni nell'acqua o di fango, se la stagione lo consente, e di sabbia che può essere sostituita con segatura.

Giraffe

Strutture interne: deve essere garantito un ricovero di almeno mq 12 per animale, con una temperatura superiore a 15 gradi centigradi. I recinti devono permettere all'animale di mantenere il collo diritto.

Strutture esterne: deve essere garantito uno spazio di 250 mq per fino a 3 individui. Il terreno non deve essere sdruciolevole.

Foche

Devono poter disporre di una piscina di almeno m. 4x 2,2 x 1 (8,8 m cubi per 2 animali, con l'aggiunta di 2 m cubi per ogni animale in più). Devono inoltre disporre di una superficie di 2 mq per animale, costituita da un pavimento di legno. L'area destinata alle foche non deve essere soggetta a correnti d'aria.

3. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti articoli 1 e 2, è fatto obbligo ai circhi attendati sul territorio del Comune di Pula con al seguito animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche di:

- assicurare l'accesso ad un corretto apporto di acqua pulita e ad una dieta che mantenga l'animale in salute e vigore fisico e che i ricoveri degli animali siano contenuti in un perimetro recintato che impedisca l'entrata di persone non autorizzate e limiti i rischi di fuga degli animali;
- disporre di un piano di emergenza in caso di fuga degli animali appartenenti alle specie pericolose per la salute e l'incolumità pubblica ai sensi dell'articolo 6 della Legge n.150/1992;
- assicurare l'assistenza veterinaria agli animali al seguito.

4. La struttura, con al seguito animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche, che fa domanda di attendamento presso il Comune deve allegare la seguente documentazione:

a. documentazione che consenta di identificare in modo univoco e non sostituibile il circo, il rappresentante legale ed il gestore/i delle attività che vi si svolgono;

b. copia dell'idoneità prefettizia rilasciata ai sensi della legge 150/1992, con allegate:

- la planimetria delle strutture interne ed esterne destinate ad ospitare gli animali;
- la descrizione tecnica delle strutture che si intendono installare;
- se l'attività prevede la possibilità di visita allo zoo: una dichiarazione del legale rappresentante della struttura che attesti la garanzia della presenza di uno o più operatori del circo per l'accompagnamento e la vigilanza sui visitatori e la garanzia della presenza di misure di sicurezza adeguate per evitare il contatto fisico tra visitatori ed animali.

- scheda informativa sulle condizioni di detenzione degli animali al seguito del circo, redatta su modulo allegato 2 alle Linee guida della Commissione CITES.

5. fatte salve eventuali normative speciali, le violazioni alla presente ordinanza saranno accertate dal competente Servizio Veterinario, dalla Polizia Locale e dagli organi a ciò preposti per legge o regolamento;

6. le violazioni di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad euro 500,00, così come stabilito dall'art. 7/bis del D. Lgs. N. 267/2000, nonché l'eventuale sospensione o chiusura dell'attività e/o l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi. Nel caso in cui una delle violazioni indicate dalla presente ordinanza sia accertata a carico di un circo, sarà negata la concessione di attendamento per un periodo di cinque anni dalla data di accertamento della violazione stessa.

7. La presente ordinanza entra in vigore dalla data della sua adozione.

DISPONE

1. Che la presente ordinanza venga trasmessa :

- Al Sig. Prefetto – Cagliari;
- Al Sig. Questore – Cagliari;
- Al Comando Polizia Municipale;
- Al Comando Stazione Carabinieri di Pula;
- Al Comando Tenenza Guardia di Finanza – Sarroch;
- Alla Stazione C.F.V.A. di Pula
- alla A.T.S. Sardegna USL – Servizio Veterinario – Cagliari
- alla Compagnia Barracellare Pula

e pubblicata all'albo Pretorio del Comune di Pula.

Avverso il presente atto, che è immediatamente esecutivo, chiunque ne abbia interesse potrà proporre ricorso al TAR Sardegna, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro il termine di 120 giorni.

Dalla Residenza Municipale, lì 25 giugno 2020

LA SINDACA
Carla Medau